

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANELLI, ACHILLI, ROGNONI, PADULA, POLOTTI,
MUSSA IVALDI VERCELLI**

Presentata il 22 maggio 1969

**Modifica all'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474,
contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione
delle frodi nel settore degli oli minerali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Iniziativa di enti locali e campagne di opinione sempre più diffuse hanno recentemente richiamato l'attenzione del legislatore sul grave problema dell'inquinamento atmosferico.

In attesa di una organica revisione legislativa della materia, che appare sempre più urgente, vengono messe in atto a livello locale, specie nelle grandi città, misure amministrative e tecniche rivolte ad una attenuazione del fenomeno. Rientra in tali misure contro la crescente intensificazione dello *smog*, al fine di una migliore tutela di quell'esigenza dell'aria pulita che è largamente avvertita dalla coscienza civica dei cittadini, il processo di trasformazione degli impianti da olio combustibile a gasolio per usi privati, agricoli e industriali.

Questa trasformazione, oggi tecnicamente possibile e conveniente, dovrebbe essere fortemente incoraggiata, per i vantaggi che ne derivano nella lotta contro lo *smog*, ma trova tuttavia un ostacolo in disposizioni di legge del passato che contraddicono per altro a

recenti leggi finalizzate a rendere obbligatorio per taluni usi l'impiego del gasolio.

La legge n. 615 del 1966 infatti, impone che dal 1° ottobre 1969, per certe zone del comune di Milano, e dal 1° gennaio 1970, per tutte le altre zone, divenga obbligatorio l'impiego del gasolio in luogo degli olii combustibili meno raffinati prima impiegati.

La legislazione *antismog* e quella antincendi, prevedono una disciplina del tutto analoga a seconda che si impieghi olio combustibile o gasolio e pertanto nessuna particolare difficoltà sorge per l'adeguamento degli impianti all'impiego del gasolio, sotto il profilo della disciplina *antismog* o della disciplina antincendi.

Esiste invece una norma prevista in una legge fiscale del 1957, che introduce una precisa e gravosa differenza fra olio combustibile e gasolio. Mentre per l'olio combustibile, infatti, i privati hanno la possibilità di installare serbatoi di capacità fino a 25 metri cubi senza dovere effettuare particolari denunce e senza dovere tenere particolari registri di

carico e scarico al fine del controllo da parte delle autorità finanziarie, per il gasolio tale possibilità è limitata ai serbatoi con capacità sino a soli 10 metri cubi.

Tale diversa disciplina porterà, una volta introdotto l'impiego del gasolio a Milano, da una parte alla necessità di effettuare con costi eccessivi ed evitabili molteplici rifornimenti di gasolio nel corso dell'inverno, e dall'altra, soprattutto, renderà necessario modificare i serbatoi esistenti, che a Milano, per esempio, hanno normalmente una capacità di circa 20-23 metri cubi.

Si tratta quindi di modificare la legge citata allo scopo di estendere anche al gasolio il trattamento di favore previsto per gli olii combustibili per quanto riguarda la dimensione dei serbatoi.

La norma da modificare è l'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali.

L'articolo 1 della legge recita: « Chiunque intenda esercitare un deposito con o senza serbatoi per la vendita al pubblico di olii minerali carburanti, combustibili, o lubrificanti, deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. Sono altresì soggette alla denuncia del precedente comma: a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli e industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olii combustibili per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cu-

mulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinati al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti; ...ecc. ».

Al riguardo può essere interessante sottolineare che la legge citata ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, che non conteneva la precisazione circa la elevazione del limite da metri cubi 10 a metri cubi 25 per i depositi di olio combustibile per usi privati. Il legislatore, cioè, nel convertire in legge il decreto-legge 5 luglio 1957, si era già fin da allora fatto partecipe delle esigenze connesse con il riscaldamento domestico ed aveva introdotto una deroga alla limitazione dei 10 metri cubi proprio per i depositi di olio combustibile per usi privati con destinazione per il riscaldamento. Non aveva esteso detta agevolazione anche per il gasolio, in quanto a quella data il gasolio non era ancora considerato fra i combustibili che potessero essere utilizzati per uso di riscaldamento domestico.

La modifica che ora si dovrebbe introdurre alla legge rientra pertanto completamente nello stesso spirito della modifica del testo originario del decreto-legge.

La proposta di legge presentata, è, pertanto, di portata limitata rispetto al problema generale di una revisione della legislazione relativa alle misure contro gli inquinamenti, ma il suo accoglimento, oltre a incoraggiare un positivo processo di trasformazione degli impianti in atto in talune città, potrebbe dimostrare l'interesse del Parlamento su un tema di indubbia rilevanza civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474, con il seguente:

« Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli e industriali, aventi capacità superiore ai 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile per usi privati e di olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici di cucina. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile o di olii da gas destinati al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;

b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;

c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi ».